Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Sabato, 15 maggio 1926** **Numero 112**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) .	»	200	120	70
In Roma. sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) .	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire **UNA** nel Regno, in lire **DUE** all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» - Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1070.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 765.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere organicamente all'ordinamento amministrativo e tributario dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo al fine di assicurarne la tutela e di promuoverne lo sviluppo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

Delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 1.

I Comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di Comuni contermini o di loro frazioni, ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte od in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago, sono considerati, agli effetti del presente decreto, come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 2.

Spetta al Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio centrale delle stazioni di cura, di riconoscere ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni loro il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e di delimitare il territorio della stazione medesima.

Il provvedimento del Ministro è definitivo.

L'amministrazione dei Comuni il cui territorio sia in tutto od in parte riconosciuto come stazione di cura, di soggiorno o di turismo può essere affidata ad un Podestà, quand'anche la popolazione ecceda quella indicata dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

Se i Comuni sono finitimi potrà essere nominato un solo Podestà quand'anche la popolazione complessiva superi quella di cui all'art. 10 della legge su indicata.

Art. 3.

Sono riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo anche in rapporto al territorio, e senza d'uopo di procedimento e della dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Comuni delle Provincie annesse dichiarati stazioni di cura dalle speciali disposizioni ivi già vigenti. Le aziende delle stazioni medesime, però, debbono uniformarsi alle norme contenute nel presente decreto.

Compete al Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, udito il Consiglio centrale delle stazioni di cura, decidere in via definitiva ogni controversia che possa sorgere sull'applicazione di questo articolo.

Art. 4.

La revoca e le modificazioni della dichiarazione di riconoscimento della stazione di cura, di soggiorno o di turismo e del suo territorio sono soggette, anche per i Comuni indicati nell'art. 3, alle formalità stabilite dall'art. 2.

CAPO II.

Organi consultivi e amministrativi delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 5.

E' costituito presso il Ministero dell'interno il «Consiglio centrale delle stazioni di cura».

In ciascun Comune, borgata o frazione o gruppo di essi, riconosciuti come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, è istituita un'azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa.

Art. 6.

Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del direttore generale dell'Amministrazione civile, vice-presidente;

3° del direttore generale della Sanità pubblica;

4° del direttore generale delle Imposte dirette;

5° del direttore generale delle Belle arti;

6° del direttore generale del Demanio;

7° del capo della divisione dei Comuni presso il Ministero dell'interno;

8° del presidente della Confederazione nazionale degli Enti autarchici e di altro membro della Confederazione designato dallo stesso presidente;

9° del presidente o di un delegato del Touring Club; dell'E.N.I.T.; dell'Associazione italiana albergatori; dell'Associazione italiana movimento forestieri; della Federazione stabilimenti termali, balneari e climatici d'Italia.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il Consiglio è assistito da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero dell'interno.

Ai componenti del Consiglio centrale saranno assegnati i gettoni di presenza e le indennità a termini dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 7.

Il Consiglio centrale dà parere sui provvedimenti indicati nel presente decreto e su ogni altro affare o questione che il Ministro per l'interno creda sottoporre al suo esame, e promuove gli studi e le provvidenze generali intese alla tutela degli interessi e al mantenimento e sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

Art. 8.

L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, di soggiorno o di turismo è persona giuridica distinta dal Comune.

Essa è amministrata da un Comitato composto:

1° di un presidente designato dal Prefetto della Provincia;

2° di un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e di altro del Touring Club Italiano;

3° di due membri, uno ingegnere e l'altro medico, designati dal Consiglio provinciale di sanità;

4° di un rappresentante l'industria degli alberghi e delle pensioni e di un rappresentante la classe dei commercianti ed industriali locali, scelti dal Prefetto fra una terna di nomi designati, per il primo, dalle rispettive associazioni, ed in mancanza di queste dal presidente della Camera di commercio, e, per il secondo, dalla Camera di commercio ed industria, fra i commercianti e gli industriali del luogo;

5° di due persone designate dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, o dal Podestà.

Qualora la stazione comprenda più Comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun Comune.

I membri del Comitato durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato.

Art. 9.

I bene e i diritti che l'azienda della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquista con mezzi propri appartengono all'Ente medesimo. Cessando questo, tutte le attività e passività sono devolute al Comune in cui ha sede la stazione.

Qualora la stazione comprenda più Comuni, gli immobili sono devoluti a favore del Comune nel cui territorio sono posti; i diritti e gli altri beni mobiliari e le passività sono ripartiti fra i Comuni interessati, con deliberazione dell'ultima Amministrazione dell'azienda. La deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale decide ogni controversia, udite le Amministrazioni interessate.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa i Comuni interessati possono reclamare soltanto al Ministro per l'interno, che decide sentito il Consiglio centrale.

Art. 10.

Per giustificati motivi eccezionali, i Comuni in cui il territorio di cura, di soggiorno o di turismo abbracci l'intero fabbricato urbano e larga parte del territorio circostante, possono essere dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, udito il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio centrale, dispensati dal costituire l'azienda separata.

In tal caso essi amministreranno direttamente le entrate indicate agli articoli da 12 a 15 con l'obbligo di destinare il provento a norma dell'art. 11 e di tenere contabilità separata della gestione.

Tale autorizzazione può essere sempre revocata uditi i consessi di cui all'art. 2.

Art. 11.

Compete al Comitato locale di provvedere agli affari e alle opere intese allo assetto, al miglioramento ed allo sviluppo delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo entro l'ambito del territorio di esso e nei limiti di attribuzione stabiliti dal presente decreto e da stabilirsi dal regolamento per la esecuzione del medesimo.

CAPO III.

Della finanza e contabilità.

Art. 12.

Per provvedere ai bisogni della azienda, ove questa manchi di altri mezzi, i Comuni debbono, su richiesta del Comitato e secondo le proposte di questo, applicare l'imposta di cura e il contributo speciale di cura.

Qualora l'Amministrazione comunale non provveda entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta del Comitato, su richiesta di questo si sostituisce la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13.

La imposta di cura è applicata con le norme che regolano l'imposta di soggiorno, con facoltà nei Comuni di disciplinarne il funzionamento secondo la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto 6 maggio 1920, n. 769, ovvero secondo il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1724, modificato col R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1388.

Art. 14.

Il contributo speciale di cura è dovuto da tutti coloro i quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della stazione di cura, di soggiorno o di turismo.

Il contributo è corrisposto con addizionale, non superiore al 0.50 per cento del reddito colpito dalla imposta sulle industrie, professioni ed arti, di categoria *B* e *C* e della tassa di patente, stabilite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Ove le due imposte predette non siano istituite nel Comune, il contributo è applicato nella misura non superiore al 0.50 per cento del reddito netto, anche se inferiore a L. 2000.

Art. 15.

In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, i Comitati e le Amministrazioni comunali, nel caso dell'art. 10, possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio centrale, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti.

Le norme per l'applicazione e la riscossione di tali entrate saranno stabilite col regolamento di cui all'art. 25.

Art. 16.

Per opere straordinarie e per la estinzione di passività onerose i Comitati possono, udite le rispettive Amministrazioni comunali, contrarre mutui, garentendone il pagamento con ipoteche o con delegazioni sul provento della imposta di cura e del contributo speciale di cura.

Art. 17.

I Comitati debbono presentare bilanci e rendiconti della propria gestione.

I bilanci sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

I bilanci e i rendiconti dei Comitati, prima della approvazione dell'autorità competente, sono comunicati all'Amministrazione comunale, la quale può presentare i propri rilievi e reclami entro quindici giorni dalla comunicazione.

CAPO IV.

Della vigilanza e della tutela.

Art. 18.

Salvo i casi nei quali sia diversamente disposto, le aziende, di cui al presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed alla tutela secondo le norme stabilite per le aziende municipalizzate.

Art. 19.

I Comitati possono essere sciolti con provvedimento del Prefetto, per gravi motivi di ordine pubblico e per irregolarità persistenti nell'amministrazione dell'azienda.

Qualora il Comune sia amministrato dal Podestà, questi assume la gestione straordinaria dell'azienda; in caso diverso, il Commissario straordinario è nominato dal Prefetto. Alla nuova formazione dei Comitati deve procedersi entro il termine di mesi tre, prorogabile fino a mesi sei.

I provvedimenti del Prefetto sono impugnabili solo con ricorso al Ministro per l'interno, che decide udito il Consiglio di Stato.

Art. 20.

E' obbligatorio per i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, qualunque ne sia la popolazione, attuare un piano regolatore e di ampliamento ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

I Comitati coadiuveranno le Amministrazioni comunali e contribuiranno alle spese per gli studi e per i progetti occorrenti.

I Comuni ed i Comitati possono, per le espropriazioni per opere igieniche e di miglioramento, interessanti le stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, valersi delle disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento di Napoli.

Art. 21.

I territori di cura, soggiorno o di turismo determinati ai sensi dell'art. 2, sono protetti dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, sulla tutela delle bellezze artistiche e panoramiche.

TITOLO II.

CAPO I.

Disposizioni finali.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle Provincie annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei Comuni di cura e di soggiorno.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, al R. decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1388, al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e al R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, in quanto concerne la tassa di soggiorno dei Comuni non dichiarati stazioni di cura e soggiorno ai termini del presente decreto.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto, eccezione fatta per la nomina del Podestà ai sensi dell'art. 2, non sono applicabili ai comuni di Salsomaggiore, di Montecatini e di Postumia, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle Regie Terme e delle Regie Grotte demaniali. In detti luoghi non saranno quindi costituite le aziende autonome prevedute dal presente decreto, nè sarà applicabile la giurisdizione del Consiglio centrale.

Art. 24.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data, che potrà essere anche diversa da quella che sarà fissata in esecuzione dell'art. 15 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, nella quale verranno a cessare nei Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, le Amministrazioni ordinarie e straordinarie per far luogo all'inizio delle funzioni del Podestà e delle Consulte municipali.

Art. 25.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 59. — COOP

Numero di pubblicazione **1071.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. **766.**

Importazione di carta da giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che ha elevato il dazio della carta bianca o tinta in pasta, non patinata, in rotoli, destinata a giornali, da L. 2 a L. 5 al quintale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ammettere col dazio di confine vigente antecedentemente a quello stabilito dal citato R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, un determinato quantitativo di carta destinata a giornali, in rispondenza agli impegni vigenti al momento in cui entrò in vigore il maggior dazio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammessa l'importazione di diecimila quintali di carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali, di cui alla voce 847 a 1 - a) 1 della vigente tariffa doganale col pagamento del dazio di confine di L. 2 al quintale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme che dovranno disciplinare tale importazione ed anche la ripartizione dell'anzidetto contingente di carta tra le aziende giornalistiche interessate.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 73. — COOP

Numero di pubblicazione 1072.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 767.

Esenzione doganale per l'essenza di trementina destinata alla fabbricazione della canfora sintetica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire speciali agevolezze fiscali a favore della industria della canfora sintetica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce 645 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, è aggiunta la seguente nota:

« L'essenza di trementina, destinata alla fabbricazione della canfora sintetica, è ammessa in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 74. — COOP

Numero di pubblicazione 1073.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 768.

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulla importazione ed esportazione temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere nell'interesse del commercio all'inclusione delle merci appresso indicate nell'elenco di quelle che possono essere importate temporaneamente per essere lavorate;

Sentito il Comitato consultivo, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato col R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Pignoli col guscio e senza	Per essere preparati per la esportazione (concessione provvisoria, valevole due anni)	Kg. 100	1 anno
Nastri e bossoletti stozzati di acciaio placcato in nichelio ed al maillechort	Per la fabbricazione di pallottole per cartucce da fucile (concessione provvisoria, valevole due anni)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea vigente per le merci appresso indicate, è estesa alla seguente lavorazione:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
a) Acciai comuni laminati a caldo in barre o verghe greggie. b) Nastri e fili di acciaio. c) Lamiere di acciaio.	Per la fabbricazione dei fucili (concessione provvisoria valevole tre anni).	Kg. 100	1 anno

Art. 3.

La concessione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 43, relativa all'importazione temporanea dell'esplosivo a base di nitrocellulosa tipo Rottweil, per la confezione di cartucce, è prolungata da sei mesi ad un anno.

Resta fermo il contingente di esplosivo da ammettersi in temporanea importazione fissato in 165 tonnellate.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste nei precedenti articoli, sino a quando non sarà provveduto con disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 20 R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato col R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e 4 settembre 1924, n. 1408.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 75. — COOP.

Numero di pubblicazione 1074.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 769.

Provvedimenti relativi ai dazi di consumo e alla addizionale governativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti del 24 settembre 1923, n. 2030; 16 dicembre 1923, n. 2720; 25 febbraio 1924, n. 540; 13 febbraio 1925, n. 117, e 20 ottobre 1925, n. 1944, concernenti i dazi interni di consumo e l'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare talune modificazioni ed aggiunte alle norme dei succitati Regi decreti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'aumento da apportarsi per addizionale governativo ai canoni di abbonamento al dazio di consumo, che si riferiscono a generi diversi, l'intendente di finanza della Provincia può avvalersi del procedimento di cui al capoverso dell'art. 29 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, per impugnare la convenuta ripartizione dell'importo del predetto canone in rapporto a ciascun genere.

Art. 2.

I Comuni o gli appaltatori daziari sono tenuti ad inviare alla Intendenza di finanza della Provincia, insieme alla liquidazione di cui al 1° comma dell'art. 4 del R. decreto legge 13 febbraio 1925, n. 117, l'importo dell'addizionale governativo risultante dalla liquidazione medesima, mediante vaglia di servizio, salvo conguaglio delle eventuali differenze, da operarsi con la liquidazione immediatamente successiva, in base ad apposita notificazione dell'intendente di finanza.

Per i Comuni capoluoghi di Provincia, il versamento del suddetto importo è invece effettuato direttamente nella sezione di Regia tesoreria provinciale, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione all'Intendenza di finanza della relativa liquidazione, salvo l'eventuale conguaglio come al precedente comma.

Nei riguardi dei Comuni di quarta classe l'invio della detta liquidazione ed i connessi adempimenti sono effettuati ad ogni bimestre.

In confronto dei Comuni di 1ª classe il termine per la presentazione della liquidazione mensile e per il versamento del corrispondente importo dell'addizionale governativo è fissato entro i primi 10 giorni di ciascun mese.

Art. 3.

I Comuni e gli appaltatori daziari sono obbligati a versare anche l'importo degli addizionali governativi dovuti in virtù di abbonamento, sebbene non riscossi alle prestabilite scadenze dai contribuenti, sempre quando non comprovino di aver dato regolarmente corso agli atti coattivi contro gli stessi contribuenti per il recupero del credito di dazio ed

addizionali, a sensi degli articoli 32 e 33 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e degli articoli 122 e 224 del relativo regolamento 25 febbraio 1924, n. 540.

Art. 4.

Tanto il mancato invio della liquidazione di cui al precedente articolo, quanto il non effettuato versamento, in tutto od in parte, del relativo ammontare dell'addizionale governativo, entro il prescritto termine, fanno incorrere i Comuni e gli appaltatori daziari nella multa del 4 per cento sulla somma dovuta e non versata.

Tale multa non rendesi applicabile qualora risulti che la spedizione della liquidazione e del vaglia di servizio è avvenuta entro il termine suaccennato.

La facoltà dell'intendente di finanza di inviare un sorvegliante presso le aziende daziarie, a mente del 3° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, può essere esercitata per irregolarità od inadempienze in genere, riscontrate nella gestione dell'addizionale governativo da parte delle stesse aziende.

Art. 5.

L'aggio da corrispondersi ai Comuni od agli appaltatori daziari a titolo di rimborso di spesa di gestione nei sensi dell'art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, sul provento totale, per ciascun esercizio finanziario, dell'addizionale governativo al dazio di consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra è stabilito a decorrere dall'esercizio 1926-1927 nelle seguenti misure:

5 % per le riscossioni sino a L. 300,000;
4 % per le riscossioni oltre L. 300,000 sino a L. 500,000;
3 % per le riscossioni oltre L. 500,000 sino a L. 800,000;
2 % per le riscossioni oltre L. 800,000 sino a L. 1,000,000;
1.50 % per le riscossioni oltre L. 1,000,000.

Art. 6.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, continueranno ad aver vigore in quanto non siano modificate dalle disposizioni del presente decreto o risultino con queste incompatibili.

Art. 7.

Le deliberazioni dei Comuni per l'imposizione di dazi su generi di consumo non compresi nella tariffa annessa all'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, giusta le norme dell'art. 7 dello stesso decreto, dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, e dell'art. 17 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, non possono in alcun caso avere esecuzione prima che sia intervenuta la relativa autorizzazione del Ministero delle finanze, da concedersi di anno in anno, previo parere della Commissione centrale del dazio consumo e sentita, ove occorra, anche la Commissione per la finanza locale istituita con l'art. 22 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944.

Art. 8.

Al n. 1 dell'art. 15 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« i generi destinati ai Capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al R. Ministero degli affari esteri a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore dei Capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto ai dazi di consumo o ad altri analoghi tributi locali;

« gli effetti ed i mobili di primo impianto e gli oggetti di cancelleria spettanti ai Consoli stranieri in Italia, parimenti alla condizione di reciprocità di cui al precedente capoverso ».

Art. 9.

Il limite di minuta vendita stabilito per l'aceto ai fini dell'applicazione del dazio consumo dall'art. 13 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, nella misura di litri 100 è ridotto a litri 50.

Art. 10.

La disposizione del 5° comma dell'art. 94 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, in quanto riflette la gratuità degli obblighi imposti alle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie in genere, non è applicabile alle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo quanto è disposto dal precedente art. 5, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 76. — COOP

Numero di pubblicazione 1075.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 759.

Revoca del R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2136, concernente l'erezione in Ente morale della Federazione nazionale fra gli Enti incaricati delle onoranze ai caduti in guerra.

N. 759. R. decreto 15 aprile 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, si provvede alla revoca del precedente R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2136, col quale fu eretta in Ente morale la Federazione nazionale fra gli Enti incaricati delle onoranze ai caduti in guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1076.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 758.

Modificazione dello statuto e del regolamento del Regio collegio Ghislieri, in Pavia.

N. 758. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono apportate modifiche allo statuto ed al regolamento del Regio collegio Ghislieri, in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1077.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 587.

Modificazione dello statuto dell'istituto « Scuole professionali di Busto Arsizio », in Busto Arsizio.

N. 587. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 18, 19, 22 dello statuto dell'istituto « Scuole professionali di Busto Arsizio » in Busto Arsizio, deliberate dall'assemblea generale dei soci, in data 19 settembre 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Valeggio (Pavia), di Montelupone (Macerata), di Chiaramonte Gulfi (Siracusa) e di Anagni (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valeggio, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

Un'inchiesta disposta sul funzionamento dell'Amministrazione di Valeggio, ha accertato il profondo disordine della civica azienda, determinato dall'azione deficiente ed irregolare degli amministratori, i quali hanno sempre dimostrato assai scarso interesse degli affari del Comune, tanto che il Consiglio e la Giunta non si sono riuniti che rare volte e quasi sempre in numero appena sufficiente a rendere legali le adunanze.

I servizi pubblici e particolarmente quelli attinenti alla nettezza urbana ed all'igiene dell'abitato, sono in completo abbandono; gli uffici in deplorevole disordine; insufficiente la imposizione dei tributi locali e mal condotta la gestione in economia del dazio consumo, che non garantisce proventi adeguati all'importanza del cospicuo cespite di entrata.

Gravi irregolarità ed abusi, sono stati poi rilevati nel pagamento delle spese di spedalità che, anche per i meno abbienti, si fanno, in gran parte, gravare sul bilancio del Comune su semplice proposta di una Commissione irregolarmente costituita. E' stato accertato, inoltre, l'indebito maneggio di pubblico danaro da parte del sindaco.

Tale situazione aggravata dal persistente, se pur larvato, atteggiamento di ostilità alle correnti politiche nazionali assunto dall'Amministrazione, che già per tale causa, nel 1924, venne sospesa dalle funzioni, ha provocato nella popolazione un vivo malcontento con minaccia di perturbamenti, per cui il Prefetto ha dovuto nuovamente sospendere la rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Perdurando le anormali condizioni dello spirito pubblico locale e data la necessità di riparare, con mezzi adeguati, al disordine della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valeggio, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vinelli Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montelupone, in provincia di Macerata.

MAESTÀ,

Una recente inchiesta, alle cui risultanze non poterono essere opposte esaurienti giustificazioni ha accertato che i principali esponenti l'Amministrazione comunale di Montelupone, hanno sistematicamente subordinato gli interessi della civica azienda a quelli personali: mentre il sindaco è quasi sempre assente dal Comune l'assessore che lo sostituisce riveste le funzioni di tesoriere montista della Congregazione di carità, un altro assessore è stipendiato in modo continuativo dal Comune, alcuni consiglieri hanno avuto parte diretta in lavori comunali o tratto indebiti vantaggi dallo esercizio delle loro cariche, altri non intervengono da tempo alle sedute.

Tali sistemi, oltre a pregiudicare gli interessi dell'Ente, i cui principali problemi sono rimasti insoluti, hanno determinato un pericoloso movimento di reazione ed incontrato vivaci disapprovazioni e dissensi nel seno stesso della rappresentanza elettiva, tanto da dar luogo alle dimissioni di quattro consiglieri.

In tale situazione, anche la necessità di evitare e prevenire i perturbamenti che la tensione degli animi minaccia di causare, oltre a quella di provvedere radicalmente alla sistemazione dei servizi pubblici e contabili dell'Ente, riscontrati in grave disordine, rendono improrogabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montelupone, in provincia di Macerata, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Bonvini Oreste è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Siracusa.

MAESTÀ,

L'atteggiamento dell'Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi, ha determinato un'aspra ripresa delle competizioni fra le fazioni locali. L'azione del sindaco, talvolta deviata dalle influenze e dalle pressioni di elementi faziosi; i criteri partigiani seguiti dalla rappresentanza municipale, specie nella applicazione delle tasse, che dà luogo ad ingiuste sperequazioni e nella imposizione delle contravvenzioni ai regolamenti locali; l'abbandono in cui si trovano importanti servizi pubblici; la mancanza di ogni efficace controllo sul funzionamento degli uffici, anche perchè alla maggior parte di essi sono addetti impiegati legati con gli amministratori da vincoli di parentela, hanno suscitato nella maggioranza della popolazione un senso di profonda sfiducia verso la rappresentanza elettiva, provocando contro di essa larghi risentimenti e rancori.

In tale stato di cose, la necessità di evitare e prevenire i gravi perturbamenti che la tensione degli animi minaccia di causare e di porre radicalmente riparo al disordine della civica azienda, nonchè di provvedere, con mezzi adeguati, alla soluzione di urgenti problemi municipali, rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Emanuele Noto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Anagni, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Anagni, eletta nel 1919, svolse sempre scarsissima attività nello interesse del Comune. Ridottasi, per dimissioni ed altre cause, a nove consiglieri su trenta, il Prefetto, nell'agosto del 1924, dovette affidare la gestione della civica azienda ad un suo Commissario, che rilevò il più profondo disordine nei pubblici servizi e negli uffici.

Preoccupandosi soltanto di conservare il potere attraverso difficoltà di ogni specie, che non riuscivano a superare, gli amministratori lasciarono insoluti i più importanti problemi che interessavano la vita cittadina; e basti ricordare la costruzione di strade fra le frazioni ed il capoluogo, la costruzione dell'edificio scolastico, che dovette essere sospesa per errori tecnici, la rivendicazione del patrimonio comunale, in gran parte usurpato, l'ampliamento e la sistemazione della centrale elettrica.

La situazione locale come non ha consentito fino ad oggi, sconsiglia, tuttavia, la convocazione dei comizi per far luogo alla ricostituzione della rappresentanza elettiva; e poichè occorre, d'altro lato, condurre a termine la riorganizzazione dell'azienda municipale e la soluzione dei complessi problemi cennati, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Anagni, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giulio Russo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1926.

Istituzione dell'« Ufficio filatelico » alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729;

Riconosciuta l'opportunità e la convenienza di separare, dall'ufficio principale « Magazzino carte valori postali n. 2 » dipendente dalla Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Roma, il reparto filatelico, attualmente aggregato a detto Magazzino, per costituirne un ufficio principale distinto, con gestione contabile a denaro, anzichè a materia;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1926, l'ufficio principale « Magazzino carte valori postali n. 2 » dipendente dalla Direzione provinciale di Roma, è esonerato dal servizio valori postali per collezioni, attualmente disimpegnato dal reparto filatelico dello stesso ufficio.

Art. 2.

Dalla data medesima il reparto filatelico predetto è elevato ad ufficio principale con gestione contabile a denaro, ed è posto alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, assumendo la denominazione di « Ufficio filatelico ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 marzo 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO PREFETTIZIO 8 maggio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Cittaducale.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cittaducale;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cittaducale è prorogato di un mese.

Aquila, addì 8 maggio 1926.

Il Prefetto: RIVELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 104

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 maggio 1926.

	Media		Media
Parigi	78 96	Belgio	80 05
Londra	121 656	Olanda	10 13
Svizzera	487 25	Pesos oro (argentino)	22 90
Spagna	362 15	Pesos carta (argent.)	10 08
Berlino	5 998	New-York	25 136
Vienna (Shilling)	3 565	Belgrado	44 25
Praga	74 75	Budapest	0 0354
Romania	9 35	Russia	129 625
Dollaro canadese	25 10	Oro	485 01

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 25
	3.50 % » (1902)	66 25
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 925
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	70 25

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1926.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 17 al 23 maggio 1926, è stata fissata in L. 483, rappresentanti 100 dazio nominale e 383 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	349551	1,000 —	*La Grossa* Sebastiano fu Paolo, dom. in Palermo.	*La Grassa* Sebastiano fu Paolo, dom. in Palermo.
»	17054	140 —	Remaggi *Angelo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Tavella Elena fu Lorenzo, ved. di Remaggi Antonio, dom. in Genova.	Remaggi *Carlo-Angelo* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	335317	200 —	Remaggi *Angiolino* fu Antonio, minore ecc., come la precedente.	
»	246985	65 —	*Greco* Angelo fu Filomeno, dom. a Papasidero (Cosenza).	*Greca* Angelo fu Filomeno, dom. come contro vincolata.
»	70931	30 —	Mascellino Giuseppe *di Fedele*, dom. a Palermo, vincolata.	Mascellino Giuseppe *fu Felice* dom. a Palermo, vincolata.
»	409020	163 —	Cantoni *Claudia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Braglia Pia fu Claudio, ved. Cantoni Luigi dom. a Como.	Cantoni *Claudio* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
»	409024	175 —	Cantoni Tomaso, *Claudia*, Giuseppina, Marta e Cesare, minori ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio a Braglia Pia fu Claudio, ved. di Cantoni Luigi, dom. a Como.	Cantoni Tomaso, *Claudio*, Giuseppina, Marta e Cesare fu Luigi, minori ecc come contro; e con usufr. vital. come contro.
3.50 %	430677	220.50	Antonietti Maddalena di Giovanni, moglie di Benedetto *Pietro* dom. a Castellamonte (Torino).	Antonietti Maddalena di Giovanni, moglie di Benedetto *Giacomo-Pietro*, dom. come contro.
Cons. 5 %	86720	115 —	Merola *Giuseppina* fu Angelo, moglie di Lombardi Francesco di Ferdinando, dom. a Maddaloni (Caserta) vincolata.	Merola *Maria-Giuseppa* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
3.50 %	784764	262.50	Bottero *Francesca-Emilia* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Trisobbio (Alessandria).	Bottero *Emilia-Francesca* di Angelo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	315797	485 —	Montanari Maria fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Fusignano (Ravenna).	Montanari Maria fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Camanzi Pasqua ved. Montanari*, dom. come contro.
3.50 %	644182	14 —	Azimonti Giuseppe di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino.	Azimonti Giuseppe di *Vincenzo-Giuseppe o Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	330020	70 —	Azimonti Giuseppe di *Vincenzo-Giuseppe*, minore ecc., come la precedente.	
»	371671	1,890 —	Guy Silvio fu *Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Chalp Clementina, ved. Guy, dom. in Oulx (Torino).	Guy Silvio fu *Ettore-Modesto*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	396669	105	Guy Silvio fu *Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Chalp Clementina, ved. Guy *Modesto*, dom. ad Oulx (Torino).	Guy Silvio fu *Ettore-Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Chalp Clementina, ved. Guy *Ettore-Modesto*, dom. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	720724	28 —	Panizza Sofia, Luigi, *Mario*, *Gaudenzio*, Giovanni e Natale fratelli e sorelle fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre Rosaspini Annita, ved. di Panizza Paolo dom. a Lierna (Como).	Panizza Sofia, Luigi, *Maria*, *Gaudenzia*, Giovanni e Nicola, fratelli e sorelle ecc. come contro.
Cons. 5 %	268402	660 —	Boratto *Baldassarre* di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Boratto *Giovambattista-Baldassarre* di Ugo, minore ecc. come contro.
»	343225	1,125 —	Boratto *Baldassarre* fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Frank Elisabetta, ved. Boratto, dom. a Napoli.	Boratto *Giovambattista-Baldassarre* fu Ugo, minore ecc. come contro.
»	299265	70 —	Peluso *Vito* di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tricase (Lecce).	Peluso *Espedito-Vito* di Nicola, minore ecc. come contro.
»	348736	500 —	Morandi Nerina di Amilcare, moglie di Menatti *Attilio* dom. a Tresivio (Sondrio).	Morandi Nerina di Amilcare, moglie di Menatti *Virgilio*.
P. N. 5 %	13538	100 —	Paserio *Maria* fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Poggi Angela fu Giuseppe, ved. di Paserio *Battista*, dom. a Galasco (Pavia).	Paserio *Maria-Francesca* fu *Giuseppe-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Poggi Angela fu Giuseppe, ved. di Paserio *Giuseppe-Battista*, dom. come contro.
3.50 %	529065	98 —	Ghirardelli *Maria* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alpepiana comune di S. Stefano d'Aveto (Genova).	Ghirardelli *Rosa* di Felice, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	118367	115 —	Affatati Tommaso e Vitantonio fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Giannoccaro Angela fu *Antonio*, ved. di Affatati Gaetano, dom. a Monopoli (Bari); con usufr. vital. alla detta Giannoccaro Angela fu *Antonio*.	Affatati Tommaso e Vitantonio fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Giannoccaro Angela fu *Vitantonio*, ved. ecc. come contro; con usufr. vital. a detta Giannoccaro Angela fu *Vitantonio*.
3.50 %	395677	66.50	Delfino *Vittorio* fu Ignazio, minore sotto la patria potestà della madre Maria Gaggero fu Lazzaro, ved. Delfino, dom. a Genova	Delfino *Francesco-Vittorio* fu Ignazio, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.